
**ACCORDO PROVINCIALE INTEGRATIVO DEL C. C. N. L. 18-12-1957 PER GLI OPERAI
DIPENDENTI DALLE AZIENDE PRODUTTRICI DI MATERIALI LATERIZI**

Addì 18 settembre 1959 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

t r a

— l'Associazione degli Industriali della Provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Presidente Dott. Ing. Francesco Badioli e, per la Sezione Industriali Laterizi, dal Presidente Dott. Giovanni Solazzi, con l'assistenza del Segretario dell'Associazione Avv. Gaudenzi Carlo

e

— la Camera Confederale del Lavoro — C.G.I.L. — e Sindacato Provinciale Laterizi (FILLEA), rappresentati rispettivamente dal Sig. Nino Gabbani e dal Sig. Gino Morotti;

— l'Unione Sindacale Provinciale — C.I.S.L. — e F.I.L.C.A. Provinciale, rappresentate rispettivamente dal Sig. Candieracci e dal Sig. Agostino Corsini;

— la Camera Sindacale Provinciale — U.I.L. — e F.E.N.E.A.L. Provinciale, rappresentate rispettivamente dai Sigg. Giuseppe Taras e Geom. Giampaolo Pierattoni;

è stato stipulato il seguente accordo provinciale integrativo del contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende produttrici di materiali laterizi, del 18 dicembre 1957.

Art. 1 - ORARIO DI LAVORO

In relazione a quanto dispone il secondo comma dell'art. 7 del c.c.n.l., i quattro mesi dell'anno per i quali l'orario di lavoro normale è fissato in nove ore giornaliere sono quelli di maggio, giugno, luglio e agosto; se l'orario di lavoro nei detti quattro mesi è prolungato sino a dieci ore giornaliere ai sensi di legge, resta convenuto che la decima ora sarà retribuita con una maggiorazione del 10% sulla retribuzione globale.

Art. 2 - LAVORO NOTTURNO

Per le categorie degli infornatori, sfornatori, carriolanti ai forni e per gli addetti alla lavorazione dei mattoni a mano, il lavoro notturno, di cui all'articolo 9 secondo comma del c.c.n.l., è quello effettuato dalle ore 20 alle ore 4.

Art. 3 - TRASFERTA

La diaria, di cui all'art. 21 del c.c.n.l., viene determinata nella misura di L. 150 giornaliera, oltre il rimborso delle spese di viaggio, vitto ed alloggio.

Art. 4 - MENSA

L'indennità sostitutiva della mensa, di cui all'art. 39 del c.c.n.l., viene

stabilita in L. 40 giornaliera per ogni giorno di presenza.

Art. 5 - FORNITURA COPERTE

Con riferimento all'art. 40 del c.c. n.l., agli operai che alloggiano in fornace l'azienda fornirà in uso una coperta nel periodo 1° aprile - 30 settembre e due coperte nel periodo 1° ottobre - 31 marzo. Il lavoratore è tenuto a conservarle in buono stato e risponde del deterioramento o smarrimento delle stesse, causati da sua negligenza.

Art. 6 - INDENNITA' SPECIALI

Si stabilisce di apportare un aumento di L. 2.000 rispettivamente per ciascuna delle due indennità, « spe-

ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI

F.to *Dr. Ing. Francesco Badioli*
» *Dr. Giovanni Solazzi*
» *Avv. Carlo Gaudenzi*

ciali » e « vestiario », previste e regolate dall'art. 57 del contratto nazionale. Per l'anno corrente, tenuto conto della decorrenza stabilita dal successivo articolo, l'aumento viene limitato a L. 750 rispettivamente per ciascuna delle predette due indennità.

Art. 7 - VALIDITA' E DURATA

Il presente accordo provinciale fa parte integrante del contratto collettivo di lavoro stipulato a Roma il 18 dicembre 1957, di cui segue le sorti.

Esso ha validità per il territorio della Provincia di Pesaro-Urbino con decorrenza dal 1° settembre 1959.

Letto approvato e sottoscritto.

C.G.I.L.

F.to *Gino Morotti*
» *Nino Gabbani*

C.I.S.L.

F.to *Domenico Candieracci*
» *Agostino Corsini*

U.I.L.

F.to *Giuseppe Taras*
» *Giampaolo Pierattoni*

